



## CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-SCUOLA"

### CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2013-2014

#### Articolo 1

#### Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'anno 2013-2014.
2. In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'anno 2013-2014.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
  - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
  - b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
  - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
5. Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...).



## **Articolo 2** **Istituzioni scolastiche o formative frequentate**

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
  - a) scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
  - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
  - c) scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
  - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
  - e) qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    - e1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
    - e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie") e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
    - e3) successo scolastico, entro l'anno 2012-2013, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
    - e4) frequenza, nell'anno 2013-2014, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

## **Articolo 3** **Residenza dello studente**

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

## **Articolo 4** **Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
  - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
  - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
  - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
3. Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.



**Articolo 5  
Limiti di reddito**

1. In caso di studenti normodotati e di famiglie numerose, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 30.000,00.
2. In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 40.000,00.
3. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221.
4. L'I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell'anno 2013 dichiarati nell'anno 2014, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 3.

**Articolo 6  
Importi massimi del contributo**

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di I.S.E.E. e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di I.S.E.E.	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da € 0 a € 10.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 10.000,01 a € 20.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 20.000,01 a € 30.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.



6. Se il bilancio regionale 2014 stanziava in competenza per il contributo in questione risorse inferiori a quelle stanziata dal bilancio regionale 2013, gli importi massimi di cui al comma 1 sono ridotti nella stessa proporzione in cui sono state ridotte le risorse.

#### **Articolo 7 Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

#### **Articolo 8 Domanda**

1. Il richiedente, dal 01/10/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2014, deve:
  - a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web "Buono-Scuola Web", a cui si accede entrando nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/struzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
  - b) recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:
    - codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web,
    - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente,
    - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente,oppure  
inviare copia dei suddetti documenti all'Istituzione scolastica-formativa con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente  
(in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
2. L'Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 01/10/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/11/2014, deve:
  - a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
  - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
3. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

#### **Articolo 9 Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
  - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
  - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la



- tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
- c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
  - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
  - e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
  - f) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata;
  - g) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, attestato entro il 31/10/2014;
  - h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
  - i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
  - j) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
  - k) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare attestato oltre il 31/10/2014;
  - l) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 40.000,00 (se lo studente è disabile);
  - m) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
  - n) la spesa per iscrizione e frequenza, di importo inferiore ad € 200,00;
  - o) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2014;
  - p) la carenza di esibizione, o di invio di copia con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2014, dei seguenti documenti:
    - codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
    - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
    - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente;
  - q) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
    - identità del richiedente;
    - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'anno 2013-2014;
    - in caso di iscrizione ad un'Istituzione Formativa accreditata:  
frequenza, nell'anno 2013-2014, di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
    - spesa per iscrizione e frequenza;
    - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa:  
spesa per l'insegnante di sostegno;
    - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:  
presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
  - r) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/11/2014.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

#### **Articolo 10** **Ripartizione delle risorse**

1. Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.



2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non numerose.

**Articolo 11**  
**Comunicazione ai beneficiari**

1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari esclusivamente mediante pubblicazione del nominativo e dell'importo spettante, nella pagina internet [http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono\\_scuola](http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_scuola), a partire dal 17/12/2014.

**Articolo 12**  
**Pagamento del contributo**

1. Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 del bilancio regionale 2014 e, comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.

**Articolo 13**  
**Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

**Articolo 14**  
**Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

**Articolo 15**  
**Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.



2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
  - a) attestazioni I.S.E.E. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

**Articolo 16**  
**Efficacia**

Il presente bando diventa efficace solo se il bilancio regionale 2014 stanziava in competenza risorse per il contributo in questione nel relativo capitolo.

